

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGENZIA TERRITORIALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 3 del 01/02/2012

Proposta: DAT/2012/3 del 31/01/2012

Struttura proponente: AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLA DELIBERAZIONE DELL'ATO FERRARA N. 17 DEL 27 DICEMBRE 2011

Autorità emanante: L'INCARICATO - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Firmatario: GIUSEPPE BORTONE in qualità di Incaricato

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 01/02/2012

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI L'INCARICATO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Visti inoltre:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 13/03/2006 "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 251 del 30/12/2011 "Nomina del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2011";

Premesso che:

- la L.R. n. 23/2011, in vigore dal 24/12/2011, ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs n. 152/2006;

- in riferimento all'ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale, l'Agenzia a far data dal 01/01/2012 è subentrata nei rapporti giuridici e nelle funzioni delle forme di cooperazione (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, di seguito "A.A.T.O.") di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008, che dalla medesima data sono soppresse in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 e poste in liquidazione;
- per quanto non disposto dalla L.R. n. 23/2011, la programmazione e gestione finanziaria e contabile dell'Agenzia è soggetta al rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 267/2000, in particolare della parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile";
- con decreto n. 251 del 30/12/2011, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il sottoscritto, già Direttore Generale all'Ambiente e difesa del suolo e della costa della Regione, quale soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle A.A.T.O. di cui alla legge regionale n. 10/2008;
- ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 23/2011, il soggetto incaricato:
 - ha la legale rappresentanza dell'Agenzia fino alla nomina del Presidente;
 - esercita le funzioni trasferite in capo all'Agenzia fino alla nomina del Direttore;
 - attua la gestione ordinaria dell'Agenzia, e adotta gli atti necessari per assicurare la corretta gestione dei servizi, e in particolare provvede alla definizione del primo bilancio di funzionamento, avvalendosi del personale adibito alle funzioni delle forme di cooperazione soppresse nonché del personale della Regione;
- inoltre, nell'ambito delle attività relative alla liquidazione delle soppresse A.A.T.O., ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2011, il soggetto incaricato provvede:
 - all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
 - all'accertamento della dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili e immobili, da trasferire all'Agenzia;
 - alla ricognizione del personale, assegnato alle soppresse forme di cooperazione, da trasferire all'Agenzia;
 - alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti all'autorità giudiziaria;

Preso atto che con Deliberazione n. 17 del 27/12/2011, avente ad oggetto "Destinazione del patrimonio dell'Autorità", l'Assemblea dell'A.T.O. Ferrara ha disposto:

- l'assegnazione ai Comuni della Provincia di Ferrara di una somma di € 300.000,00 da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio dei rifiuti urbani agli utenti in condizioni economiche disagiate per l'anno 2012;
- la suddivisione della suddetta somma fra i Comuni associati in modo proporzionale agli abitanti residenti;
- il trasferimento di tale somma ai Comuni entro il primo semestre 2012;
- la destinazione del 90% del restante patrimonio netto dell'Autorità, come risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2011, per contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio dei rifiuti urbani agli utenti in condizioni economiche disagiate per l'anno 2013;
- ferma restando la specifica destinazione di tali risorse (agevolazioni sulla TIA 2012 e 2013), la gestione delle stesse da parte dei Comuni in autonomia, secondo i propri Regolamenti interni dei servizi sociali, in relazione all'erogazione di contributi in favore di cittadini in condizioni socio economiche svantaggiate;

Evidenziato che:

- la somma di cui sopra risulta essere costituita dagli avanzi di amministrazione realizzati nel corso degli anni rispetto all'ammontare delle spese previste per il funzionamento dell'Autorità, come risulta dai relativi documenti di contabilità;
- l'A.T.O. Ferrara ha quindi utilizzato il risultato contabile di gestione per costituire un fondo gestito dai Comuni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, con finalità, modalità ed importo analoghi a quelli del fondo sociale per il servizio idrico integrato di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/2006;

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000, e in particolare:

- l'art. 186, il quale stabilisce che il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi;
- l'art. 187, il quale dispone che l'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi del citato art. 186, può essere utilizzato:

- a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, e per l'estinzione anticipata di prestiti;
- c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti in sede di assestamento;
- d) per il finanziamento di spese di investimento;

Considerato che l'A.T.O. Ferrara ha approvato la deliberazione n. 17 del 27/12/2011 successivamente all'entrata in vigore della L.R n. 23/2011 e quindi, in quanto ente in liquidazione dal 01/01/2012, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 avrebbe dovuto accertare eventuali residui, disavanzi, economie di bilancio ma non avrebbe potuto disporre l'utilizzo di tali risorse per il 2012 e per successive annualità;

Rilevato inoltre che la deliberazione dell'A.T.O. Ferrara risulta in contrasto anche con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/2006, il quale prevede, per il servizio idrico integrato, l'attivazione di un fondo da destinare a contributi alle spese connesse all'erogazione del servizio a utenti in condizioni economiche disagiate, attraverso l'applicazione di una quota aggiuntiva alle tariffe del servizio idrico integrato e non tramite quota parte delle spese di funzionamento dell'A.T.O.;

Dato atto quindi, per i motivi sopra esposti, che la deliberazione n. 17 del 27/12/2011 è stata assunta dall'A.T.O. Ferrara in violazione di legge;

Visto l'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, che prevede l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo emanato in violazione di legge ai sensi dell'art. 21-cties della medesima L. n. 241/1990;

Rilevato che le somme di cui sopra non risultano essere state già trasferite ai destinatari finali individuati nella deliberazione n. 17/2011;

Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso dall'emanazione della deliberazione di cui trattasi, e valutato che sussiste un rilevante ed attuale interesse pubblico alla rimozione della deliberazione, onde evitare un utilizzo di risorse pubbliche non consentito dalla legge e la detrazione di fondi nei confronti dell'Agenzia istituita con la L.R. n. 23/2011;

Dato atto, in coerenza con l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 e con la relativa uniforme interpretazione giurisprudenziale, che nel caso di specie, tenuto conto dell'urgenza di provvedere ai fini di garantire la certezza dei rapporti giuridici e finanziari, e della natura sostanzialmente vincolata dell'attività di annullamento che si pone in essere, non risulta necessaria la comunicazione di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

In qualità di soggetto incaricato ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 23/2011,

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di annullare in autotutela la deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. Ferrara n. 17 del 27/12/2011, che ha disposto:
 - l'assegnazione ai Comuni della Provincia di Ferrara di una somma di € 300.000,00 da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio dei rifiuti urbani agli utenti in condizioni economiche disagiate per l'anno 2012;
 - la suddivisione della suddetta somma fra i Comuni associati in modo proporzionale agli abitanti residenti;
 - il trasferimento di tale somma ai Comuni entro il primo semestre 2012;
 - la destinazione del 90% del restante patrimonio netto dell'Autorità, come risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2011, per contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio dei rifiuti urbani agli utenti in condizioni economiche disagiate per l'anno 2013;
 - ferma restando la specifica destinazione di tali risorse (agevolazioni sulla TIA 2012 e 2013), la gestione delle stesse da parte dei Comuni in autonomia, secondo i propri Regolamenti interni dei servizi sociali, in relazione

all'erogazione di contributi in favore di cittadini in condizioni socio economiche svantaggiate;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Ferrara e ai Comuni del relativo territorio provinciale, con la disposizione di adottare le misure e i provvedimenti necessari per il ripristino della situazione ex ante;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso entro sessanta giorni al competente Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGENZIA TERRITORIALE

Giuseppe Bortone, Incaricato della AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI esprime, contestualmente all'adozione, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAT/2012/3

IN FEDE

Giuseppe Bortone